



Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Fallimentare

in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi
Dott. Nicolò Grimaudo
Dott. Milton D'Ambra

Presidente
Giudice
Giudice Relatore ed Estensore

ha emanato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

nel procedimento per l'omologazione di Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-bis L. Fall., introdotto con ricorso, ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall., in data 9 dicembre 2020 successivamente al deposito di ricorso, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L. Fall., in data 7 maggio 2020,

PROPOSTO DA

ARIOLI S.P.A., [05757800965], in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Gerenzano, Via Clerici n. 2, elettivamente domiciliata in Milano, Via Solferino n. 7, presso lo Studio legale dell'Avv. DANIELE LUCIANO PORTINARO e dell'Avv. ELISA CASTAGNOLI, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso ex art. 161, co. 6, L. Fall.

PREMESSO CHE:

- con ricorso depositato il 9 dicembre 2020 la società ricorrente domandava l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall., pubblicato nel Registro delle Imprese di Varese in data 11 dicembre 2020;
- nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione non risultano essere state proposte opposizioni.

RITENUTO CHE:

- il controllo del Tribunale in sede di omologa dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti investe, in primo luogo, una serie di presupposti formali di ammissibilità, quali:
 - 1) l'assoggettabilità dell'impresa a fallimento (Trib. Milano, 25/03/2010);
 - 2) la competenza del Tribunale adito;
 - 3) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, quali la presenza dei documenti di cui all'art. 161 L. Fall., nonché la presenza di *“una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”*;



- 4) l'avvenuta pubblicazione (iscrizione) nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta;
 - 5) la correttezza dello sviluppo procedimentale richiesto dall'art. 182-bis, co. 1, L. Fall. e, in particolare, la presenza di adesioni dei creditori pari al 60% dei crediti nella forma della sottoscrizione autenticata;
- con riguardo all'ulteriore contenuto del giudizio di omologazione, esso sicuramente non riguarda la *convenienza* dell'accordo, la cui valutazione è rimessa ai creditori (Trib. Piacenza, 02/03/2011; Trib. Roma, 05/11/2009), non essendo previsto per l'Accordo di ristrutturazione neppure quel meccanismo residuale del c.d. *cram down* contemplato nel caso del Concordato preventivo; il Tribunale, pertanto, anche nel caso della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 182-bis, co. 4, L. Fall., non potrà procedere al sindacato di convenienza, dovendosi limitare ad un *controllo formale di regolarità* e ad un *controllo sostanziale di legittimità* avente ad oggetto la idoneità del piano sottostante all'accordo concluso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti nei termini indicati dalle lett. a) e b) dell'art. 182-bis, co. 1, L. Fall.;
 - peraltro, il giudizio di omologazione non può *"limitarsi a verificare, con funzione meramente certificativa di un fatto, che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 182 bis"*, dovendo essere necessariamente vagliata *"l'attuabilità e l'idoneità del piano"* (Trib. Bologna 17 novembre 2011): si intende per *attuabilità ed idoneità del piano* la verifica sulla capacità del piano, proposto ed accettato dalla percentuale minima dei creditori, di liberare quelle risorse finanziarie, soprattutto di cassa, che consentano all'impresa, da un lato, il pagamento regolare dei creditori non aderenti e, dall'altro, la progressiva (ancorché non immediata) uscita dalla situazione di crisi in cui versa (Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064, secondo la quale *"in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge"*).
 - tale orientamento (su cui, diffusamente e persuasivamente, Trib. Bologna 17 novembre 2011) appare coerente dal punto di vista sistematico, se si considera che:
 - 1) l'omologa dell'accordo di ristrutturazione comporta l'esonazione dall'azione revocatoria (art. 67, co. 3, lett. e), L. Fall.), anche in caso di successivo fallimento, con una alterazione della *par condicio* che può essere radicale;
 - 2) una valutazione meramente formale dell'accordo, anche in caso di assenza di opposizioni, potrebbe consentire la prosecuzione di operazioni di ristrutturazione non adeguate e lesive, in prospettiva, degli interessi dei creditori non aderenti e dei terzi che concludano affari con l'impresa dopo l'omologa;
 - il controllo sulla attuabilità ed idoneità del piano deve sicuramente assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa; deve spingersi nella verifica della sua esaustività ed analicità della medesima, la quale (esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo) dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa.
 - per contro, il Tribunale potrà disattendere l'attestazione dell'esperto, procedendo ad una valutazione diretta ed alternativa, qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti e, in definitiva, generiche;
 - il giudizio si estende poi alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, considerato che questi caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo medesimo degli atti successivi che si assuma ne costituiscano attuazione (e che sono pertanto esonerati dalla revocatoria).



- infine, ai fini dell'individuazione del contenuto del giudizio di omologazione si debbano ulteriormente svolgere due puntualizzazioni:
 - a) la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto, transiterà anche necessariamente attraverso controllo preliminare di attendibilità dei dati contabili dell'impresa (Trib. Piacenza, 02/03/2011; Trib. Roma, 20/05/2010; Trib. Roma, 05/11/2009; Trib. Milano, 25/03/2010; Trib. Milano, 10/11/2009, *Corriere Giur.*, 2010, 1, 109; Trib. Milano, 15/10/2009), con la precisazione che tale controllo non dovrà tradursi necessariamente in una formale attestazione di veridicità ma dovrà comunque sostanzialmente emergere dal contenuto della relazione del professionista qual è il suo imprescindibile passaggio logico (Trib. Bologna 17 novembre 2011);
 - b) nel caso di accordi di ristrutturazione basati su piani industriali a sviluppo poliennale, l'inevitabile aleatorietà che caratterizza alcuni aspetti prognostici su cui si vengono a basare i piani medesimi (spesso collegati a fluttuazioni di settore o di mercato, anche globale) rendono impossibile ed inesigibile una valutazione in termini di certezza, quasi certezza o elevata probabilità, con la conseguenza che il vaglio di attuabilità deve inevitabilmente essere operato *rebus sic stantibus*, e deve essere tanto più rigoroso quanto più prossimi sono gli sviluppi oggetto di valutazione, mentre diverrà progressivamente meno minuzioso e stringente quanto più remoti nel futuro sono gli eventi su cui si basa l'analisi (Trib. Milano, 10 novembre 2009; Trib. Bologna 17 novembre 2011), con la conseguenza che anche la relazione del professionista – sotto tale profilo – dovrà essere particolarmente severa nell'analisi dei dati di partenza, mentre, man mano che procede con la ricostruzione degli sviluppi futuri, si dovrà concentrare maggiormente sulla ragionevolezza delle premesse assunte, pur nella consapevolezza della crescente stocasticità delle conseguenze che da tali premesse si intendono dedurre.

RILEVATO CHE:

- sussistono in primo luogo i presupposti formali e sostanziali stabiliti dall'art. 182-bis L. Fall., in quanto;
 - 1) la ricorrente è impresa assoggettabile a fallimento, risultando dalla situazione patrimoniale aggiornata al 9 dicembre 2020 (doc. 12 fasc. ricorrente) – solo per fare un esempio – un passivo globale pari ad € 18.657.233,00 e immobilizzazioni materiali (rientranti nell'attivo patrimoniale) di € 4.120.520,80; la società a partire dall'anno 2015 ha visto una drastica riduzione sia del proprio fatturato sia di quello di Gruppo: il valore della produzione nell'anno 2015 ammontava ad € 42.425.789,00, nell'anno 2016 ad € 30.895.723,00, nell'anno 2017 ad € 27.171.708,00 ed, infine, nell'anno 2018 ad € 13.082.301,00, con una complessiva diminuzione del 70% in quattro anni.
 - 2) la competenza di questo Tribunale discende dalla sede dell'impresa, sita in Gerenzano;
 - 3) risultano depositate sia la documentazione di cui all'art. 161 L. Fall., sia la relazione del professionista dott.ssa Paola Caprioli, con studio in Busto Arsizio, Viale Duce d'Aosta n. 19, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L. Fall.;
 - 4) l'accordo risulta regolarmente pubblicato nel Registro delle Imprese del luogo ove l'impresa è iscritta in data 11 dicembre 2020 (deposito del 14.12.2020);
 - 5) risulta comprovata la presenza di adesioni dei creditori pari ad almeno in 60% dei crediti, essendo stata prodotta la prova di avvenuta adesione di creditori che detengono circa il 72% dei crediti totali (docc. 2-10 deposito del 9-10.12.2020; deposito dell'11.12.2020);
- il piano sul quale si è perfezionata l'adesione dei creditori si articola in un accordo sottoscritto dalla società con il ceto bancario e da singoli accordi sottoscritti con i fornitori, nonché da una



rinegoziazione dei termini di scadenza del piano di ammortamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico:

- a) la proposta accettata da tutti gli istituti bancari creditori (Banco BPM; INTESA SANPAOLO; CARIPARMA; UNICREDIT; DEUTSCHE BANK; MONTE DEI PASCHI DI SIENA), che complessivamente vantano crediti per € 7.043.000,00 al 30.9.2020 (il 38,50% del debito complessivo), prevede il pagamento entro il termine di 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo al paragrafo 5.1 (tra le quali, la più importante, l'omologazione definitiva dell'accordo) di una somma a saldo e stralcio del credito (cfr. Ricorso, pag. 24-25 per il dettaglio degli stralci);
- b) con i fornitori (cfr. Ricorso, pagg. 26-29, Tabella) sono stati conclusi accordi con il 77% della categoria per complessivi € 2.833.284,00 (il 33,50% dell'indebitamento complessivo) che prevedono il pagamento dilazionato nell'arco di 12 mesi di circa il 48% del debito (€ 1.465.269,00);
- c) con il Ministero dello Sviluppo Economico è stato concluso un accordo che ha visto la rinegoziazione delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso alla società nel 2014 e, in particolare, il pagamento di tre rate da € 290.095,82 al 17 marzo 2022, al 17 marzo 2023 ed, infine, al 17 marzo 2024 senza aggravio di ulteriori interessi rispetto a quelli originariamente concordati (deposito dell'11.12.2020);
- giusta autorizzazione di questo Tribunale del 9 dicembre 2020, resa ai sensi dell'art. 161, co. 7, L. Fall., la società ha sottoscritto con Agenzia delle Entrate un atto di accertamento con adesione con una forte contrazione della pretesa erariale da € 1.157.647,00 oltre interessi ad € 487.348,00 oltre interessi; nella motivazione si dava atto che i conseguenti pagamenti anticipati non avrebbero comportato alcun rischio di alterazione delle cause legittime di prelazione stante la capienza dell'attivo sociale in relazione alla prededuzione e al presumibile fabbisogno destinato ai creditori antergati.
- per far fronte al pagamento dei creditori aderenti nei termini concordati, garantendo altresì la soddisfazione dei creditori non aderenti nei termini di cui all'art. 182-bis, co. 1, L. Fall., la società ha predisposto un piano industriale alla base della proposta di accordo che reperisce risorse finanziarie provenienti da quattro diverse fonti principali e più precisamente:
 - a) flussi di cassa determinati dalla prosecuzione dell'attività caratteristica;
 - b) aumento di capitale da parte del socio per complessivo € 250.000,00;
 - c) contratto di finanziamento a medio-lungo termine erogato da parte di Italfondinario nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo e, pertanto, prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L.Fall.;
 - d) contratto di finanziamento a breve termine sotto forma di apertura di credito per anticipo fatture, sempre da parte di Italfondinario, anch'esso prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L. Fall. in quanto funzionale al corretto adempimento degli accordi sottoscritti, in particolare, con i fornitori.
- l'equilibrio economico patrimoniale troverà realizzazione anche attraverso:
 - a) il cospicuo stralcio del debito complessivo verso tutto il ceto creditorio;
 - b) la rivalutazione del Marchio "ARIOLI" ai sensi dell'art 110 D.L. 104/2020 sulla base dell'elaborato rilasciato da Deloitte in data 13 novembre 2020.
- l'attestazione del professionista incaricato, Dott.ssa Caprioli, svolge un'accurata disamina in ordine alla veridicità dei dati aziendali e una più che completa e esaustiva stima circa le probabilità che il piano possa essere attuato con successo, concludendo la relazione con l'attestazione positiva dei dati aziendali e della fattibilità del piano e attuabilità dell'accordo stesso;
- l'attestazione del professionista appare, sotto questo profilo (veridicità dei dati aziendali e stima sulle probabilità di successo del piano, c.d. *sensivity*), fondata su dati di partenza verificati; è argomentata in modo coerente e logico con costante riferimento a detti dati;



adeguatamente motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri senza accettazione acritica della proposta della società, ma con una capacità di elaborazione e valutazione autonoma delle previsioni, al punto da non omettere la segnalazione di profili di criticità;

- pertanto, pur nella evidente aleatorietà di previsioni poliennali inerenti, per di più, ad un settore di mercato in continua evoluzione, caratterizzato dalla rapida evoluzione dei cicli produttivi, nonché dalla competizione del mercato globale, non vi è ragione di discostarsi significativamente o di disattendere criticamente le valutazioni del professionista;
- l'attestazione del professionista appare, tuttavia, più evanescente con riferimento alla idoneità dell'accordo stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall'art.182-*bis*, co. 1, L. Fall., non assumendo conseguentemente l'attestatore alcuna responsabilità sul punto specifico del proprio elaborato;
- Il Tribunale ha, pertanto, proceduto ad un'autonoma verifica sull'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, verificando altresì la capacità del piano di garantire il pagamento delle somme spettanti agli istituti di credito entro il termine di 15 giorni dall'omologazione definitiva dell'accordo, anche attraverso un supplemento di istruttoria documentale per il tramite del Precommissario, Dott. Alessio Bianchi (cfr. Relazione ed allegato depositata il 1° febbraio 2021).
- Poiché la somma complessiva destinata al soddisfacimento degli istituti di credito ammonta ad € 1.705.577,00, è apparso opportuno riscontrare, in primo luogo, l'ammontare del debito nei confronti dei fornitori non aderenti: dalla disamina della documentazione versata in sede di ricorso, nonché di appositi prospetti richiesti dal Precommissario (puntualmente forniti dalla società), si è appurato che i fornitori di beni e servizi estranei all'accordo ammontano a complessivi € 684.332,19 e che il pagamento di tali debiti avvenire entro il termine di 120 giorni dall'omologazione.
- Poiché, poi, la società non ha presentato una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi secondo il modello della c.d. transazione fiscale di cui all'art. 182-*ter* L. Fall., anche l'amministrazione finanziaria e gli Istituti di previdenza devono essere considerati fra i creditori estranei: i debiti tributari e previdenziali esposti nel ricorso, pari rispettivamente a € 100.550,55 ed € 113.900,28, devono quindi essere soddisfatti entro il termine di 120 giorni dall'omologazione.
- Infine, tra i creditori estranei devono essere inclusi i dipendenti e le spettanze da questi non percepite nel periodo immediatamente precedente il deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, L. Fall.; in particolare dovranno essere corrisposti i ratei di retribuzione (nello specifico dal 1/05 al 11/05/2020), nonché i ratei maturati delle mensilità aggiuntive nello specifico dal 1/01 al 11/05/2020). Le retribuzioni dovute al personale dipendente ammonta a complessivi € 104.736,23 ed esse, essendo scadute, dovranno quindi essere pagate entro il termine di 120 giorni dall'omologazione. Il debito della società, per TFR e ratei di ferie e permessi, diventerà invece esigibile al momento dell'eventuale cessazione dei singoli rapporti di lavoro e pertanto non rientra nelle assunzioni di base individuate al fine della verifica dell'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto del termine iniziale di 120 giorni dall'omologazione.
- E' pertanto necessario verificare i costi prededucibili che determineranno un'uscita monetaria immediata (o comunque nel brevissimo periodo dall'omologa), quelli cioè legati al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente di gennaio 2021, al modello F24 in scadenza il 16/02/2021 relativo a contributi e ritenute, ai debiti scaduti legati all'acquisto di beni e servizi nonché al pagamento della seconda rata dell'atto di adesione sottoscritto dalla società con l'Agenzia delle Entrate, nonché, da ultimo, i costi stimati dall'Amministratore Unico per la consegna nei 30/60 giorni successivi all'omologa di due macchine già ampiamente in fase di finitura e quindi la cui spedizione al cliente è prevista entro fine marzo 2021.



- A tale proposito pare opportuno esaminare il prospetto delle retribuzioni di gennaio 2021, i modelli F24 in scadenza il 16/02/2021, il dettaglio dei debiti scaduti, il prospetto di rateazione dell'atto di adesione, nonché le commesse con il cliente M.N. Textiles e quelle con il cliente Barer Corporate Yatirim e la comunicazione dell'Amministratore Unico in ordine agli incassi e ai costi afferenti le predette commesse (allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla Relazione depositata il 1° febbraio 2020), indicando in € 382.065,00 il debito scaduto da pagare nel termine di 120 giorni dall'omologazione.
- Così determinato il fabbisogno finanziario immediato, vanno individuate le seguenti risorse disponibili nell'immediato e nei 120 giorni successivi alla data dell'omologazione:
 - a) saldo conti correnti alla data del 27/01/2021 pari a € 682.889,61 (all. 13 alla Relazione depositata il 1° febbraio 2021), già comprensive dell'incremento di capitale sociale per € 250.000,00 versati dal socio e Amministratore Unico il 24 dicembre 2021 (all. 14 alla Relazione depositata il 1° febbraio 2021);
 - b) finanziamento di Italfondario pari a € 1.750.000,00 che verrà erogato immediatamente dopo l'omologazione dell'accordo ed, in gran parte, sarà destinato al pagamento del ceto bancario nei 15 giorni successivi all'omologa;
 - c) incassi pari a € 613.000,00 relativi alle due commesse (M.N. Textiles e Barer Corporate Yatirim) la cui spedizione è prevista entro fine marzo 2021;
 - d) incassi ordinari derivanti dall'attività di manutenzione/service per € 349.774,55.

Poiché poi Italfondario concederà alla società anche linee di credito per anticipo fatture per complessivi euro 2.500.000,00, anticipando, in sostanza, nella misura dell'80% i crediti commerciali vantati dalla ricorrente nel corso degli esercizi fino al 31/12/2023, non può essere considerata tale ultima forma di finanziamento al fine della capacità della società di procedere all'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dall'omologazione, in quanto, come anche rilevato dal Precommissario, *“è evidente che la possibilità di ottenere l'anticipazione delle fatture avrà certamente un riflesso positivo sulla capacità di procedere sia al puntuale pagamento delle forniture correnti (che permetterà di ultimare le commesse entro i termini pattuiti con i clienti) sia a generare la marginalità necessaria al pagamento dei creditori aderenti all'accordo nonché le spese di Giustizia e i costi prededucibili dei professionisti che hanno assistito la società nel deposito del ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione”*.
- I risultati di tale analisi (riassunti nella tabella a pag. 7 della Relazione del 1° febbraio 2021) mostrano che, nei 120 successivi alla data di omologazione dell'accordo, a fronte di debiti esigibili prudenzialmente stimati al rialzo per € 3.445.963,33 saranno disponibili risorse prudenzialmente stimate al ribasso per € 3.395.664,14 con un disavanzo di circa € 50.000,00 che, tuttavia, si ritiene che possa essere sterilizzato dalla continuità aziendale, tenuto conto che lo stralcio complessivo nei confronti dei creditori aderenti ammonta a circa € 6.810.000,00 dei quali € 5.440.000,00 nei confronti degli istituti di credito ed € 1.370.000,00 nei confronti dei fornitori.
- la idoneità del piano a rimuovere l'eventuale attuale stato di insolvenza discende, in definitiva, in modo anche evidente dalla elevata percentuale di adesioni, risultando in modo abbastanza chiaro che le risorse liberate nell'immediato sono comunque sufficienti a soddisfare gli attuali creditori non aderenti, potendosi, pertanto, formulare un giudizio positivo sull'attuabilità dell'accordo anche con riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini previsti dall'art. 182-bis L. Fall.: è ragionevole ritenere che attraverso il piano industriale e la manovra finanziaria che costituiscono oggetto dell'accordo la società sarà in grado di concretizzare il riequilibrio della propria esposizione finanziaria e di rilanciare la propria attività industriale, con benefici considerevoli sia per la stessa società sia per tutti i soggetti interessati, fra i quali i lavoratori dipendenti pari a n. 56 unità che in caso di esito positivo del processo di ristrutturazione vedrebbero salvaguardata la



loro posizione lavorativa, nonché i numerosi fornitori, aderenti e non all'accordo, che rappresentano un vasto indotto sul territorio immediatamente circostante, che Arioli alimenta con la propria attività.

- il Pubblico Ministero non si è opposto all'omologa dell'accordo.

CONSIDERATO, infine, CHE deve essere liquidato il Precommissario, Dott. Alessio Bianchi, per l'egregia opera prestata, sulla base dell'attività volta dal mese di maggio 2020 al mese di gennaio 2021, tenuto conto del criterio seguito da questa Sezione secondo cui nell'ambito del ricorso ex art. 161, co. 6, L. Fall. il compenso possa essere fissato sulla base del solo passivo accertato, nei minimi, in quanto l'accertamento non è stato svolto in base ad un'attività paragonabile a quella del Curatore fallimentare secondo il procedimento di cui agli artt. 92 ss. L. Fall.

Il compenso così determinato può, nel caso di specie, subire un incremento del 50% tenuto conto del fatto che al numero di pareri redatti in ordine alle n. 6 relazioni informative venivano redatti altri n. 7 pareri in ordine alle autorizzazioni chieste ai sensi dell'art. 161, co. 7, L. Fall. e fino al deposito del ricorso per l'omologazione dell'accordo

P.Q.M.

- 1) **OMOLOGA** la ristrutturazione dei debiti risultante dagli accordi conclusi con i propri creditori, ai sensi dell'art. 182-bis L. Fall., dalla società ARIOLI S.P.A., [05757800965], in persona del legale p.t., con sede in Gerenzano (VA), Via G.P. Clerici, n. 2, pubblicato nel Registro delle Imprese di Varese in data 17 gennaio 2021;
- 2) **DICHIARA** la prededucibilità dei finanziamenti concessi da Italfondario s.p.a. in esecuzione del presente accordo.
- 3) **LIQUIDA** al Precommissario **Dott. Alessio Bianchi** la somma di € 17.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 5%, contributo previdenziale obbligatorio ed i.v.a. e la somma di € 6,00 per spese documentate non imponibili.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla società ricorrente e a Precommissario.

Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/02/2021.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton D'Ambra

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi